



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 15 DEL 24.11.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

VISTA l'istanza del Comune di Alleghe (BL) prot. n. 1407 del 18.02.2008 con cui è stata formulata la proposta di aggiornamento delle perimetrazioni che interessano la località di Masarè individuate nel P.A.I. del Piave con codice n. P025003022, n. P025003023 e n. P025003024, ai sensi dell'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, a seguito della realizzazione di opere di mitigazione della pericolosità consistenti in una serie di barriere paramassi realizzate in parte dalla Provincia di Belluno nel 2007 e in parte da Veneto Strade S.p.a. nel 2004;

VISTO il parere della Regione Veneto espresso con DGR n. 2251 del 08.08.2008, trasmesso dalla Direzione Difesa del Suolo con nota n. 438562/57.00.03 del 26.08.2008, nel quale si ritiene che la documentazione presentata fornisca le



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

informazioni necessarie per ridefinire la pericolosità geologica delle perimetrazioni in località Masarè nel Comune di Alleghe (BL), a seguito della realizzazione di una serie di barriere paramassi e sulla base delle valutazioni del contesto morfologico dell'area;

VISTO che il Comune di Alleghe, con nota 6531-6660 del 4/09/08, e la Provincia di Belluno, con nota 49156/DS del 8/09/08, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta formulata dalla Regione Veneto, previsto della procedura dell'art. 6, comma 2, delle Norme di attuazione del P.A.I.;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 24 del 15.10.2008, ha accolto la proposta di riduzione della pericolosità geologica delle perimetrazioni individuate con codice con codice n. P025003022, n. P025003023 e n. P025003024 formulata dalla Regione Veneto per quanto riguarda la zona a valle delle nuove barriere paramassi realizzate dalla Provincia di Belluno e da Veneto Strade S.p.a., mentre a valle di quelle realizzate dal Genio Civile nel 1989 viene mantenuta la classe di pericolosità P3-P2 con il corretto riposizionamento dell'opera;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con il sopraccitato parere si è espresso favorevolmente in merito all'aggiornamento della pericolosità geologica delle perimetrazioni individuate precedentemente con codice con codice n. P025003022, n. P025003023 e n. P025003024 ubicate in località Masarè nel Comune di Alleghe (BL), subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1- al fine di tenere in debita considerazione gli ingombri conseguenti ad un possibile abbattimento delle barriere paramassi e consentire le necessarie operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie delle stesse, immediatamente a valle delle opere, va mantenuta una fascia di rispetto di 4 m, nella quale viene normativamente interdetta qualsiasi attività edilizia così come previsto nelle Norme di Attuazione del PAI per le zone a pericolosità geologica P4;

2- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;

3- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti;

4- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

5- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente punto n. 3, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio; un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;

6- nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;

CONSIDERATO che il succitato Comitato Tecnico, ha identificato le nuove perimetrazioni con i seguenti codici:

- a- perimetrazione codice n. 0250088300A con pericolosità geologica molto elevata - P4;
- b- perimetrazione codice n. 0250088300B con pericolosità geologica elevata - P3;
- c- perimetrazione codice n. 0250088300C con pericolosità geologica media - P2;
- d- perimetrazione codice n. 0250088300D con pericolosità geologica media - P2;
- e- perimetrazione codice n. 0250088300E con pericolosità geologica media - P2;
- f- perimetrazione codice n. 0250088300F con pericolosità geologica media - P2;



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

g- perimetrazione codice n. 0250088300G con pericolosità geologica moderata – P1;

come riportato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del parere n. 24 del 15.10.2008;

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

RITENUTO pertanto che sussistono i requisiti per approvare le ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità, secondo quanto indicato nell'elaborato cartografico allegato al succitato parere del Comitato Tecnico n. 24 del 15.10.2008;

DECRETA

ART. 1

In considerazione delle opere di mitigazione della pericolosità realizzate, consistenti in una serie di barriere paramassi, la Tavola 2 di 2 della Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Piave (adottata con Delibera del Comitato Costituzionale n. 4/2007 del 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007) relativa alla carta della pericolosità e del rischio geologico in Comune di Alleghe (BL) è aggiornata, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle Norme di attuazione del Progetto di P.A.I., per quanto riguarda le perimetrazioni individuate con codice n. P025003022, n. P025003023 e n. P025003024 ubicate in località Masarè - Comune di Alleghe (BL), in base alla proposta formulata dalla Regione Veneto con DGR n. 2251 del 08.08.2008 per quanto riguarda la zona a valle delle nuove barriere paramassi realizzate dalla Provincia di Belluno e da Veneto Strade S.p.a., mentre a valle di quelle realizzate dal Genio Civile nel 1989 viene mantenuta la classe di pericolosità P3-P2 con il corretto riposizionamento dell'opera.

Tale aggiornamento viene effettuato subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1- al fine di tenere in debita considerazione gli ingombri conseguenti ad un possibile abbattimento delle barriere paramassi e consentire le necessarie operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie delle stesse, immediatamente a valle delle opere, va mantenuta una fascia di rispetto di 4 m, nella quale viene normativamente interdetta qualsiasi attività edilizia così come previsto nelle Norme di Attuazione del PAI per le zone a pericolosità geologica P4;

2- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano per



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

l'Assetto Idrogeologico è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;

3- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal progetto di Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscano ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti;

4- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

- impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

5- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente punto n. 3, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio; un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;

6- nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

ART.2

Le perimetrazioni individuate nel Progetto di P.A.I. con codice n. P025003022, n. P025003023 e n. P025003024 vengono pertanto così aggiornate:



Autorità di Bacino

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

a- perimetrazione codice n. 0250088300A con pericolosità geologica molto elevata – P4;

b- perimetrazione codice n. 0250088300B con pericolosità geologica elevata – P3;

c- perimetrazione codice n. 0250088300C con pericolosità geologica media – P2;

d- perimetrazione codice n. 0250088300D con pericolosità geologica media – P2;

e- perimetrazione codice n. 0250088300E con pericolosità geologica media – P2;

f- perimetrazione codice n. 0250088300F con pericolosità geologica media – P2;

g- perimetrazione codice n. 0250088300G con pericolosità geologica moderata – P1;

subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, così come riportato nell'allegato cartografico al presente Decreto che ne costituisce parte integrante.

ART.3

L'aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di P.A.I. del fiume Piave ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART.4

Avviso del presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

ART.5

Copia del presente Decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Belluno e al Comune di Alleghe (BL) per l'affissione all'albo pretorio.

ART. 6

Il presente Decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione Veneto, la Provincia interessata per competenza territoriale.

Venezia, 24.11.2008

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Ing. Alfredo Caielli